



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Nel procedimento N.12S/2020 nei confronti della tesserata ZUSI GABRIELLA
Tesserata n.205785

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento in oggetto, avviato nei confronti della tesserata Zusi Gabriella, circolo di appartenenza Golf Club Verona, relativo ai fatti accaduti il 21/06/2020 presso il suddetto circolo in occasione della gara BMW Firmauto

PREMESSO CHE

Con comunicazione datata 07/07/2020, sottoscritta dal Presidente della Commissione Sportiva del Golf Club Verona sig. Gino Glisenti, è stato inoltrato il "verbale della riunione della Commissione Sportiva del Golf Club Verona 1/07/2020", relativo al comportamento tenuto dalla sig.ra Zusi Gabriella in occasione della gara in epigrafe, completo degli allegati costituiti dallo score dell'incolpata, dalla piantina della buca a firma dell'Arbitro Regionale sig. Cesare Tomicelli e dal rapporto sul punteggio della sig.ra Zusi Gabriella da parte del suo marcatore sig. Mattia Felici.

Tale verbale, da valersi quale esposto/denuncia, è stato in pari data trasmesso dal Golf Club Verona, alla Segreteria degli organi di giustizia FIG e da questa al sottoscritto Giudice.

In esso si riporta che la sig.ra Zusi Gabriella in occasione della gara in epigrafe specificata ha indicato alla buca 10 il punteggio di 7, inferiore a quello realizzato di 8.

La circostanza è venuta all'evidenza in quanto il sig. Cesare Tomicelli, giudice arbitro, incaricato dalla Commissione Sportiva di effettuare controlli a campione sul gioco dei partecipanti alla gara, ha seguito la buca 10 della sig.ra Zusi Gabriella



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

riportando i colpi dalla stessa effettuati nella piantina che costituisce allegato 2 del verbale succitato .

Al rientro dal campo del sig. Tomicelli , questi ha depositato in segreteria la piantina della buca 10 giocata dalla sig.ra Zusi , che aveva già consegnato il suo score .

La verifica ha evidenziato che la Zusi alla buca 10 ha indicato il minor punteggio di 7 invece di 8 .

E' stato quindi contattato il marcatore sig. Mattia Felici il quale , con mail 29/06/2020, sulla circostanza , ha dichiarato " di non essere stato in grado di conteggiare i colpi effettuati alla buca 10 dalla sig.ra Zusi Gabriella , a causa di inconvenienti di gioco e di aver dato credito a quanto dichiarato dalla stessa per l'esito della buca " (allegato 3 del verbale) .

Dal verbale succitato è risultato la sig.ra Zusi Gabriella , in occasione della riunione, richiesta dal Presidente di ricostruire quanto da lei riportato in merito al punteggio , dopo breve discussione, ha ammesso che il suo score avrebbe potuto essere errato . Le è stata anche rammostrata in tale occasione la mail del suo marcatore , di cui sopra .

In ragione di quanto emerso in sede istruttoria questo giudice ha comunicato all'inculpata il provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia , contestando alla stessa , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, punto 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FIG , di avere dolosamente sottoscritto lo score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, avvertendola che tale illecito è sanzionabile, ai sensi del citato art. 17, punto 1, lett.c) con la squalifica editale prevista da 12 mesi alla radiazione , e fissando la data della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso quanto sopra , può affermarsi che è stato accertato il comportamento doloso posto in essere dall'inculpata , così come contestatole .

Il Giudice Arbitro sig.Cesare Tomicelli ha rilevato , come dato oggettivo di cui non vi è ragione di dubitare , che la sig.ra Zusi ha effettuato 8 colpi alla buca 10 , ricostruiti puntualmente nella piantina dallo stesso sottoscritta , indicandone 7 .



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il marcatore sig. Mattia Felici ha dichiarato di non aver seguito il gioco della sig.ra Zusi alla buca 10 , e di aver scritto sullo score il punteggio dalla stessa riferitogli , quindi 7.

L'incolpata non ha negato la circostanza , ritenendo possibile che ciò fosse accaduto, una volta però emersa in tutta la sua evidenza la ricostruzione del fatto.

Si appalesa nel comportamento dell'incolpata la sua volontarietà , nell'aver dichiarato al suo marcatore un punteggio inferiore a quello effettivamente realizzato, anche in ragione del fatto che quest'ultimo (come dallo stesso riportato) non aveva prestato attenzione al suo gioco.

Peraltro la sig.ra Zusi non poteva immaginare che altri , nello specifico l'Arbitro Regionale Tomicelli, nel seguire i giocatori in gara , aveva seguito proprio lei nella buca in oggetto , e disegnato la mappa dei suoi colpi depositandola in segreteria dopo che la stessa aveva già consegnato lo score .

L'incolpata non ha depositato a questo giudice alcuna memoria difensiva , né ha chiesto di essere sentita .

PQM

Risultato accertato sia l'elemento oggettivo che soggettivo dell'illecito contestato , previsto e sanzionato dall'art. 17, punto 1 , lett. c) del Regolamento di Giustizia

IRROGA

Alla tesserata ZUSI GABRIELLA , la sanzione della **squalifica temporanea di dodici mesi** , consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'abito della FIG

Così deciso in Padova, 05/11/2020

Avv. Ludovica Cerbino

Giudice Sportivo Territoriale